AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, il quale prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTA la sentenza n. 29/08 RGPM 1721/2005 RGGIP 5982/07 emessa dal GUP presso il Tribunale di Bari Sezione in data 16 gennaio 2008, depositata in data 4 marzo 2009 divenuta definitiva in data 19 giugno 2009 e successiva ordinanza ex art. 667 co. 4 c.p.p., emessa dal Giudice dell'Esecuzione Sezione GIP-GUP presso il Tribunale di Bari in data 16 aprile 2012 esecutiva in data 13 giugno 2012, con la quale è stata disposta la confisca in danno di **GRECO Pasqua**, nata a Bari il 21 maggio 1975 dei seguenti beni:

- Appartamento sito in Bari Via Raffaele Viviani nr. 11, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 8, particella 946 sub. 5 (M-Bene I-BA 308020);
- Posto auto sito in Bari Via Raffaele Viviani nr. 11, identificato a al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 8, particella 946 sub. 22 (M-Bene I-BA 308021);
- Box auto sito in Bari Via Raffaele Viviani nr. 11, identificato a al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 8, particella 946 sub. 28 (M-Bene I-BA 308022).

VISTA la nota prot. n. 15775 del 4 maggio 2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. *48 comma 3 lettera c) del D.L.vo 159/2011*, di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 15775 del 4 maggio 2015, l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota n. 15240 del giorno 8 aprile 2016, con la quale il Comune di Bari ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei predetti immobili al proprio patrimonio indisponibile per *finalità di lucro;*

VISTO l'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 28 aprile 2016, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione dei beni al Comune di Bari;

DECRETA

Gli immobili meglio descritti in premessa sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al patrimonio indisponibile del Comune di Bari, che li utilizzerà per le finalità sopra meglio indicate.

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Bari, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

In formato informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 85/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, provvisto di valido certificato attestante l'apposizione della firma digitale.